Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 5 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 5 DICEMBRE 1941-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Società generale elettrica Cisalpina, anonima, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1934, sorteggiate nella 5ª estrazione del 19 novembre 1941-XX. — **Innocenti - Società anonima per applicazioni tubolari acciaio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1941-XX. — **Unione esercizi elettrici, soc. an. in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1941-XX. — **Anonima Risorgimento Agricolo - A.R.A., in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1941-XX. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 24 novembre 1941-XX. — **Società mineraria e metallurgica di Pertusola, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1941-XX. — **Feltco - Soc. an. per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1941-XX. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne », 1ª emissione, sorteggiate nella 19ª estrazione da rimborsarsi dal 1° gennaio 1942-XX. — **Soc. an. « Italia » Cementi artificiali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1941-XX. — **Soc. an. Cartiere di Verona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1941-XX. — **Società elettrochimica dell'Adda, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1941-XX. — **Soc. an. « Le argenterie d'Italia S. A. » (già Soc. an. Arrigo Finzi & C.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1941-XX. — **Società urbana immobiliare, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 26 novembre 1941-XX. — **Soc. an. Lancia & C. - Fabbrica automobili Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1941-XX. — **Lariana - Soc. an. per la navigazione sul lago di Como, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1941-XX. — **Città di Mondovì:** Obbligazioni del prestito 4,50 %, emissione 1930, sorteggiate il 15 novembre 1941-XX. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1941-XX. — **Tramvie elettriche bresciane, soc. an. in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1941-XX. — **Barbisio & C., soc. an. in Andorno Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1941-XX. — **Unione italiana tramvie elettriche, in Genova:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1299.

Riduzione, durante lo stato di guerra, degli importi e dei termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto nei capitolati di appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 44, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Libia, durante lo stato di guerra, gli importi ed i termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto, nei capitolati di appalto per le opere pubbliche, sono ridotti alla metà.

La riduzione, peraltro, non si applica qualora il limite d'importo contrattualmente stabilito per i certificati d'acconto non ecceda le L. 20.000 e quando il termine per il rilascio dei medesimi non sia superiore ad un mese.

Tali disposizioni sono estese alle Amministrazioni municipali ed agli altri Enti posti sotto la vigilanza del Governo della Libia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — GORLA.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1300.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « Dottor Tiberio Castellani e Bergami Pia » con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

N. 1300. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « Dott. Tiberio Castellani e Bergami Pia », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1301.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gino Garetti » con sede in Caselle Landi (Milano).

N. 1301. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gino Garetti » con sede in Caselle Landi (Milano) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1302.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1302. R. decreto 24 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 120.000 nominali in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. Ettore Mancini, in nome di un apposito Comitato promotore per le onoranze al prof. Senatore Francesco Todaro, con atto pubblico in data 6 maggio 1940-XVIII per l'istituzione di una borsa di studio e di un premio da intitolarsi al nome del Senatore prof. Francesco Todaro.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1941-XX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 19 ottobre 1941-XIX

Disposizioni relative al trasporto di cose per conto di enti diversi dall'Amministrazione dello Stato o di privati su naviglio mercantile requisito dal Ministero della marina.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 21 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Comando Supremo può consentire in tempo di guerra il trasporto di cose anche per conto di enti diversi dall'Amministrazione dello Stato o di privati su naviglio mercantile requisito dal Ministero della marina.

Il trasporto non è consentito per le merci che non risultino assicurate.

Art. 2.

Il compenso dovuto per i trasporti effettuati in base all'articolo precedente è preventivamente determinato dall'Amministrazione militare.

Art. 3.

L'Amministrazione militare è esonerata da ogni responsabilità inerente ai rischi ordinari e di guerra verso gli aventi diritto sulle cose caricate.

Non è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 647 del Codice di commercio relativa alle avarie comuni e alla ripartizione di esse.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 19 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1941-XX
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 381. — LESEN

(4754)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Rossi di Montelera Napoleone a consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Rossi di Montelera Napoleone cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX con il quale il fascista Milani Giovanni cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Rossi di Montelera Napoleone a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Milani Giovanni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rossi di Montelera Napoleone è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Milani Giovanni.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4701)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Ginnasi Flaminio a consigliere effettivo nella Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Lucentini Giovanni è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei datori di lavoro per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX con il quale il fascista Ginnasi Flaminio ha cessato dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori, per la nomina del fascista Ginnasi Flaminio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione del fascista Lucentini Giovanni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ginnasi Flaminio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, in sostituzione del fascista Lucentini Giovanni che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4702)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Milani Giovanni a consigliere effettivo nella Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle zootecnia e della pesca;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Costa Antonio e Milani Giovanni sono stati nominati il primo consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e il secondo consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Milani Giovanni a

consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio in sostituzione del fascista Costa Antonio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Milani Giovanni cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Costa Antonio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4703)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Proserpio Giulio Egidio a consigliere effettivo nella Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Pettini Domenico è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Proserpio Giulio Egidio cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione del legno;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Proserpio Giulio Egidio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Pettini Domenico;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Proserpio Giulio Egidio è nominato consigliere effettivo della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Pettini Domenico che cessa pertanto dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4705)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Salerno Bruno a consigliere effettivo nella Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali i fascisti Porreca Alfonso e Salerno Bruno sono stati nominati: il primo consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura e il secondo consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Salerno Bruno a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Porreca Alfonso;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Salerno Bruno cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Porreca Alfonso che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4704)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Lai Vincenzo a consigliere effettivo nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Bignardi Annio è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Lai Vincenzo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione in sostituzione del fascista Bignardi Annio, nominato presidente della detta Confederazione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lai Vincenzo è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Bignardi Annio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4707)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Marinotti Franco a consigliere effettivo nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Marinotti Franco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della chimica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Cicogna Furio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante della stessa categoria professionale;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Marinotti Franco a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Cicogna Furio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Marinotti Franco è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Cicogna Furio.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4706)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Cicogna Furio a consigliere effettivo nella Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Cicogna Furio e Palombo Adolfo sono stati nominati: il primo consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili e il secondo consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, entrambi in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Cicogna Furio a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Palombo Adolfo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cicogna Furio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Palombo Adolfo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4708)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Sessa Giulio a consigliere effettivo nella Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Sessa Giulio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Maggi Carlo Maria cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori della agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Sessa Giulio a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Maggi Carlo Maria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sessa Giulio è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Maggi Carlo Maria.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4709)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Luxardo Nicolò a consigliere effettivo nella Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Steiner Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli artigiani;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Luxardo Nicolò cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Luxardo Nicolò a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli artigiani in sostituzione del fascista Steiner Giuseppe.
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luxardo Nicolò è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli artigiani in sostituzione del fascista Steiner Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4710)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Benini Zenone a consigliere effettivo nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Borra Carlo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Benini Zenone a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio in sostituzione del fascista Borra Carlo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Benini Zenone è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Borra Carlo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4711)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Capoferri Pietro a consigliere effettivo nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Redaelli Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Capoferri Pietro a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Redaelli Giuseppe;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Capoferri Pietro è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Redaelli Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4712)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Pettini Domenico a consigliere effettivo nella Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Titi Nicola è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Pettini Domenico cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Pettini Domenico a consigliere effettivo della Corporazione della chimica quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista Titi Nicola;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pettini Domenico è nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante degli agricoltori, in sostituzione del fascista Titi Nicola che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della chimica.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4713)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Pasini Albino a consigliere effettivo nella Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista De Carli Felice è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica in rappresentanza degli ingegneri dei chimici e dei farmacisti;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Pasini Albino cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Pasini Albino a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli ingegneri, dei chimici e dei farmacisti in sostituzione del fascista De Carli Felice, nominato fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pasini Albino è nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante degli ingegneri, dei chimici e dei farmacisti, in sostituzione del fascista De Carli Felice che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4714)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Cobolli Gigli Giuseppe a consigliere effettivo nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII e 8 luglio 1940-XVII con i quali i fascisti Cingolani Ezio e Cobolli Gigli Giuseppe sono stati nominati: il primo consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio e il secondo consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza degli ingegneri minerari e dei periti industriali minerari;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Cobolli Gigli Giuseppe a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Cingolani Ezio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cobolli Gigli Giuseppe cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante degli ingegneri minerari e dei periti industriali minerari ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Cingolani Ezio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4715)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Moro Aurelio a consigliere effettivo nella Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale i fascisti Moro Aurelio e Begnotti Luigi cessano dalla carica il primo di vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili ed il secondo di consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato vice presidente della detta Corporazione;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Moro Aurelio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante del fascista Begnotti Luigi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Moro Aurelio è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Begnotti Luigi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4716)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista De Andreis Luigi Gino a consigliere effettivo nella Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista De Andreis Luigi Gino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Cobolli Gigli Giuseppe cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante degli ingegneri minerari e dei periti industriali minerari ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista De Andreis Luigi Gino a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante degli ingegneri minerari e dei periti industriali minerari al posto lasciato vacante dal fascista Cobolli Gigli Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista De Andreis Luigi Gino è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive, quale rappresentante degli ingegneri minerari e dei periti industriali minerari, al posto lasciato vacante dal fascista Cobolli Gigli Giuseppe.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4717)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Villanova Antonio a consigliere effettivo nella Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Suriani Giorgio e Villanova Antonio sono stati nominati il primo consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne e il secondo consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Villanova Antonio a consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Suriani Giorgio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Villanova Antonio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Suriani Giorgio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4718)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Rizzo Luigi a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Rizzo Luigi cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Picone Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro per gli istituti di credito di diritto pubblico ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista del credito e dell'assicurazione per la nomina del fascista Rizzo Luigi a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per gli istituti di credito di diritto pubblico al posto lasciato vacante dal fascista Picone Francesco;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rizzo Luigi è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei datori di lavoro per gli istituti di credito di diritto pubblico, al posto lasciato vacante dal fascista Picone Francesco.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4720)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Tecchio Vincenzo a consigliere effettivo nella Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Tecchio Vincenzo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Klinger Umberto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato vice presidente della Corporazione della meccanica;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Tecchio Vincenzo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Klinger Umberto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Tecchio Vincenzo è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Klinger Umberto.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4719)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Maggi Carlo Maria a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Maggi Carlo Maria è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Pace Biagio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Maggi Carlo Maria a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Pace Biagio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Maggi Carlo Maria cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Pace Biagio.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4721)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1941-XIX.

Cancellazione dall'elenco dei Comuni per i quali è obbligatoria l'osservanza di speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di seconda categoria di Comuni in provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 710, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dal terremoto;
Vista la nota del 3 marzo 1941-XIX, n. 42175, con la quale il prefetto della provincia di Pesaro-Urbino ha segnalato la richiesta delle autorità comunali di alcuni centri di quella Provincia, dell'Istituto delle case popolari e dell'Amministrazione provinciale, oltrechè dell'O.N.M.I., affinchè i Comuni stessi, che in seguito al terremoto del 1916 furono classificati come appartenenti a zone sismiche di 1ª categoria con decreto 3 maggio 1920, n. 545, e poscia con decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, passati alla seconda categoria, siano dichiarati liberi da ogni vincolo riguardante le costruzioni in zone sismiche;
Visto il rapporto in data 5 giugno 1941-XIX, n. 1045-539 del competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile, col quale si propone l'esclusione dei Comuni della provincia di Pesaro-Urbino compresi nella 2ª categoria dall'elenco annesso al R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, ad eccezione di quello di Cartoceto;
Ritenuto che la richiesta degli Enti della provincia di Pesaro-Urbino si basa sulla considerazione che quella zona può considerarsi di sismicità leggera ad eccezione del comune di Cartoceto, che risulta di sismicità intensa, e che, d'altra parte, l'assoggettamento delle norme del decreto citato costituisce un notevole intralcio allo sviluppo edilizio di quella zona, di cui vari centri sono importanti stazioni balneari;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1443, emesso nell'adunanza del 12 luglio 1941-XIX, col quale si esprime parere favorevole alla cancellazione da detto elenco di tutti i Comuni della provincia di Pesaro, ad eccezione di quello di Cartoceto, con le raccomandazioni ed i suggerimenti di cui al voto medesimo;

Decreta:

Sono cancellati dall'elenco dei Comuni allegato al R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia asismica per le località sismiche della seconda categoria, tutti i Comuni della provincia di Pesaro-Urbino, ad eccezione di quello di Cartoceto.

Roma, addì 7 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI — *Il Ministro per i lavori pubblici* GORLA

(4722)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1941-XX.

Modalità di pagamento delle quote di integrazione del prezzo dell'olio d'oliva commestibile, per la campagna 1941-42.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1941-XX, n. 1258, concernente l'assunzione a carico dello Stato per la campagna olearia 1941-42 del pagamento di quote integrative di prezzo, a favore dei produttori che conferiscano o abbiano conferito all'ammasso, a partire dal 16 settembre 1941-XIX, l'olio di oliva e di sansa di produzione nazionale e destinato al consumo interno;

Decreta:

Art. 1.

Le anticipazioni di fondi al Settore della olivicoltura per le integrazioni di prezzo stabilite per l'olio di oliva commestibile, per quello lampante, lavato, scaldato e d'inferno e per l'olio al solfuro con acidità fino a 30 gradi, di produzione nazionale e destinati al consumo interno, conferiti o da conferire all'ammasso, nella campagna olearia 1941-42, sono effettuate con l'osservanza delle modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il Settore della olivicoltura richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domande firmate dal presidente e vistate da almeno uno dei sindaci, anticipazioni per il presuntivo importo delle quote di integrazione dovute per l'olio conferito.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi a tal fine stanziati nel suo bilancio e in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione del Settore dell'olivicoltura le anticipazioni occorrenti, le quali, a cura del Settore sono immediatamente ripartite fra le Sezioni provinciali, mediante ordinativi di pagamento a favore degli Istituti finanziatori dell'ammasso, proporzionalmente all'ammontare presunto delle integrazioni da corrispondere ai conferenti di ciascuna provincia.

Gli Istituti finanziatori devono destinare le somme a ciascuno di esse versate, a copertura dei finanziamenti accordati per il pagamento delle quote di integrazione, relative al prodotto conferito.

L'eventuale residuo deve essere iscritto in apposito conto corrente attivo, a disposizione del Settore della olivicoltura, il quale può utilizzarlo unicamente per il pagamento di quote di integrazione.

Gli interessi passivi sull'importo delle quote di integrazione già corrisposte dagli Istituti finanziatori, alla data della anticipazione disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fanno carico alla quota destinata alle spese di gestione dell'ammasso.

Gli interessi attivi sulle eventuali disponibilità residue, di cui al terzo comma del presente articolo, sono contabilizzati a diminuzione delle spese di gestione dell'ammasso.

Il presidente del Settore assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

La quota di integrazione del prezzo dell'olio conferito nella campagna olearia 1941-42 viene pagata dagli Istituti finanziatori in base alla bolletta mod. 7 sulla quale, a cura delle Sezioni provinciali della olivicoltura, deve esserne indicato l'importo distintamente dalla rimanente parte del prezzo.

Per i quantitativi di olio conferiti dopo il 16 settembre 1941-XIX che siano stati pagati in base ai prezzi stabiliti per la campagna 1940-41 salvo conguaglio, è corrisposto il saldo del prezzo in base ad una bolletta mod. 7 suppletiva, da compilare a cura delle Sezioni provinciali dell'olivicoltura e nella quale l'importo della quota di integrazione deve essere tenuto distinto dalla residuale differenza tra il vecchio ed il nuovo prezzo.

Art. 5.

Gli Istituti finanziatori sono tenuti a rimettere alla fine di ogni mese, in quadruplice esemplare, alle Sezioni dell'olivicoltura, un elenco, debitamente firmato, dei pagamenti per quote di integrazione di prezzo, effettuati durante il mese. In tali elenchi le quote di integrazione devono essere indicate, a seconda del loro importo unitario, quale risulta dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941-XX, n. 1258, in tre distinte colonne.

Il primo dei suddetti elenchi deve comprendere tutti i pagamenti effettuati per integrazione di prezzo dal 16 settembre 1941-XIX.

Gli elenchi di cui sopra, muniti di una dichiarazione di regolarità firmata dal presidente o dal commissario della Sezione e vistati da almeno uno dei sindaci, devono essere sottoposti alla revisione della Intendenza di finanza, a disposizione della quale deve essere messa tutta la necessaria documentazione.

L'Intendenza di finanza approva gli elenchi, ne trattiene un esemplare, ne trasmette un altro al Settore della olivicoltura e gli altri due al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, per l'esame del rendiconto di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Alla fine della campagna 1941-42 il Settore della olivicoltura deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle anticipazioni ricevute.

Roma, addì 26 novembre 1941-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4762)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1941-XX.

Costituzione della Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte, per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili a termini del 1° comma dell'art. 284-bis del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita pel quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 736, che ha prorogato il funzionamento delle Commissioni centrale, provinciali e distrettuali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari a tutto il 28 ottobre 1943;

Decreta:

La Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili a termini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è costituita per il biennio 29 ottobre 1941-28 ottobre 1943 come appresso:

Vice presidente:

Crispo Moncada Ecc. gr. cr. dott. Francesco, Senatore del Regno.

Membri:

Coffari Ecc. gr. cr. dott. Igino, Senatore del Regno, consigliere di Stato;

Conforti Ecc. gr. cr. dott. Leopoldo, avvocato generale della Corte di cassazione;

Giovenco Ecc. gr. cr. dott. Giuseppe, direttore generale dell'Amministrazione civile;

Giardini gr. cr. dott. Pietro, direttore generale dei Servizi per la finanza locale.

Roma, addì 29 ottobre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4744)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.

Inflizione di una pena pecuniaria a carico del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita Belice (Agrigento).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 16 novembre 1941-XX, n. 20182, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento), sig. Gaspare Viola, ripetutamente invitato per il tramite dell'Istituto di emissione e diffidato direttamente dall'Ispettorato anzidetto a produrre la documentazione annuale relativa agli esercizi 1939 e 1940 ed a rispondere alle comunicazioni fattegli non vi ottemperava per quanto avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella seduta del 30 ottobre 1941-XX, vista la persistente inadempienza del predetto liquidatore, ha autorizzato, ai sensi del sopracitato art. 90, a dar corso, nei di lui confronti, all'applicazione di una sanzione pecuniaria di lire 250;

Decreta:

Al sig. Gaspare Viola, liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento) è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, una sanzione pecuniaria di lire duecentocinquanta (L. 250); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Agrigento provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 17 novembre 1941-XX è stato concesso l'exequatur al prof. Raffaele Tarantini, console onorario del Perù in Napoli.

(4653)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 180 circa il controllo sui prezzi dei prodotti tessili destinati all'abbigliamento

Il Ministero delle corporazioni con circolare telegrafica P.180 del 29 novembre 1941-XX, nel richiamare l'attenzione dei Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni sulla necessità di stroncare ogni speculazione nel settore dei tessuti di pura lana, ha confermato le disposizioni delle circolari P.6 e P.65, rispettivamente del 12 gennaio 1941 e del 17 maggio 1941-XIX, ed ha stabilito che alla stessa disciplina sono sottoposti anche i confezionisti ed i sarti artigiani, i quali non dovranno in nessun caso vendere manufatti tessili a prezzi superiori ai relativi costi di acquisto maggiorati dei normali margini applicati al 30 luglio 1940-XVIII, nè percepire, per remunerazione della loro opera, compensi che superino quelli da essi normalmente applicati.

(4764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 611746, del capitale nominale di L. 60.700, intestato a Guanciali Franchi-Rocchi Guido fu Giovanni, domiciliato in Popoli (Chieti).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

(4437) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1941-XX - N. 236

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,25
Id. 3,50 % (1902)	76,40
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,825
Redimibile 3,50 % (1934)	74,875
Id. 5 % (1936)	95,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,95
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,775
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,65
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,925
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificati di rendita Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 86.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 477378 e n. 480266, rispettivamente di annue L. 17,50 e L. 59,50, entrambi intestati a Napolitani Luigi Francesco di Paolo, domiciliato in Palermo e vincolati per cauzione dovuta dal titolare nella qualità di notaio con residenza nel comune di Monreale estensibile a qualunque altra sede cui potesse essere destinato.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

(4745) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Trieste a rilevare le attività e le passività della Cassa triestina di credito e depositi, in liquidazione, con sede in Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 21 agosto 1941-XIX rogata dal notaio dott. Silvio Quarantotto, esercente a Trieste, rep. n. 4006, fra la Cassa di risparmio di Trieste, ente morale con sede in Trieste, e la Cassa triestina di credito e depositi, consorzio a garanzia limitata con sede in Trieste, in liquidazione coatta, relativa alla cessione delle attività e passività della seconda azienda alla prima;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Trieste, ente morale con sede in Trieste, a rilevare le attività e le passività della Cassa triestina di credito e depositi, consorzio a garanzia limitata con sede in Trieste, in liquidazione coatta, in conformità della convenzione menzionata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4600)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, avente sede nel comune di Guardamiglio (Milano).

(4656)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaromonte Gulfi, avente sede nel comune di Chiaromonte Gulfi (Ragusa).

(4657)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 55 posti di ufficiale giudiziario di pretura

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, che apporta modifiche al testo organico suddetto;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 29 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 931, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale vengono estese anche ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze già emanate a favore dei combattenti delle precedenti guerre;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255-5797-4-2-1-3-1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393-1.3.1, con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1941-XIX, n. 24857-19520-9/1.3.1., con la quale è stato autorizzato l'espletamento, con la riserva della metà dei posti a favore dei chiamati alle armi, del concorso per 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura, già autorizzato col decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, e non ancora indetto;
Ritenuto che evidenti ragioni di opportunità consigliano di conglobare, ai fini del presente bando, la metà dei 60 posti per i quali è stato autorizzato il concorso per l'anno XX e la metà dei 50 posti già autorizzati per l'anno XIX, il cui concorso non era ancora stato indetto;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a 55 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.
Altri 55 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:
a) essere iscritto al P. N. F., o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti;
b) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 30.
Il limite massimo di età è invece portato ad anni 35 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare, o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
Il limite massimo di età è poi portato ad anni 39 per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra e per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista.
I tre limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.
Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie nu-

merose, salvo il maggior limite consentito in applicazione del l'art. 23 del R. decreto-legge 31 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e salvo l'aumento di quattro anni per gli iscritti ante Marcia e nell'altra ipotesi di cui al comma 4° della presente lettera *b*), fermo restando il limite non superabile del quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

c) essere cittadino italiano di razza ariana ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

d) essere provvisto del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re Imperatore, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza e la dichiarazione che il concorrente non appartiene alla razza ebraica.

Gli aspiranti residenti nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo potranno presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione anzidetta.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare la sola domanda nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o, se del caso, alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da L. 4 con firma personale, del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del P.N.F., o di uno dei Vice segretari del P.N.F., o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno, saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) fotografia del candidato su fondo bianco, a mezzo busto, vidimata da un Regio notaio;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12 legalizzato dal procuratore del Re Imperatore e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

h) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata. Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico. I titoli esteri devono essere riconosciuti dalle autorità scolastiche italiane.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della procura del Re Imperatore di Roma non occorrono legalizzazioni;

i) dichiarazione in carta libera, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data di matrimonio.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione deve essere indicato se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

l) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficiale giudiziario, nonchè certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario, presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'ininterrotto servizio e la durata del medesimo;

m) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, che abbia la qualifica di squadrista o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ovvero che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Gli italiani residenti all'estero hanno facoltà di produrre i suddetti documenti, obbligatori e facoltativi, nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo restando il termine di giorni novanta dalla suddetta pubblicazione per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette). In mancanza di tale modello, detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, di sansepolcrista, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato. Detto certificato dovrà contenere la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Gli esami scritti si svolgeranno nel luogo e nel giorno che verranno fissati con successivo decreto.

Gli esami di concorso verteranno:

1) in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2) in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio degli ufficiali giudiziari);

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riflette il servizio degli ufficiali giudiziari);

d) nozioni di diritto cambiario e nozioni elementari di ordinamento corporativo.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

I candidati ammessi alle prove orali avranno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, eventuali documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 7.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardanti le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti, agli iscritti ante Marcia, agli orfani di guerra e ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti, agli iscritti ante Marcia, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 9.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applica anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1941-XX
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 267. — COLONNA

(4751)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 60 posti (ridotti a 30) per il grado 11° del ruolo del personale direttivo di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 10 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio stesso anno, col quale fu bandito un concorso per esame per 60 posti del grado 11° del ruolo del personale direttivo di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale del 28 luglio 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 18 settembre stesso anno, col quale i posti del suddetto concorso sono stati ridotti a 30 riservando l'altra metà ai chiamati alle armi;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso predetto avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 gennaio 1942 in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

Roma, addì 14 novembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4752)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.